

PROTOCOLLO D'INTESA

“CRITERI E AZIONI PER CONSEGUIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI NEGLI IMPIANTI DI DISCARICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ANNO 2011”

TRA

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)

E

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

E

CONSORZIO AMBIENTE DORA-SANGONE (CADOS)

E

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA)

E

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)

E

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTALI (CISA)

E

CONSORZIO COVAR 14

E

CONSORZIO DI BACINO 18

E

CONSORZIO DI BACINO 16

E

ACSEL SPA

E

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

E

AMIAT SPA

E

ARFORMA SPA

E

ASA

E

CIDIU SERVIZI SPA

E

SETA SPA

E

SIA SRL

E

SCS SPA

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs 152/06, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ai sensi del D.Lgs 152/06 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- ai sensi del D.Lgs 152/06 le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie;
- per conseguire gli obiettivi previsti dal D.lgs 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

- l'articolo 197 del D.Lgs.152/06 attribuisce alle Province il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti e la L.R. 24/2002 stabilisce che le Province debbano provvedere all'adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale, nonché alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali;
- la Regione ha adottato la sopra citata L.R. 24/2002 nell'ottica di assicurare il governo della gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema integrato di attività, di interventi e di strutture tra loro interconnessi e organizzati secondo criteri di massima tutela ambientale, efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali;
- la L.R. 24/02 ha articolato il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti delle Province su due livelli: Associazioni d'Ambito e Consorzi di Bacino;
- la **Provincia di Torino**, in coerenza con il D.Lgs. 152/2006 ed in attuazione della L.R. 24/2002, art. 3, c. 1 lett. a) e b), ha compiti di programmazione del sistema integrato dei rifiuti, nonché di coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato medesimo;
- la **Provincia di Torino** ha altresì il compito, ai sensi della medesima L.R. 24/2002, art. 3, c. 1 lett. h) ed m), di autorizzare e controllare gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- l'**Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R)**, che si è costituita in data 5 ottobre 2005, svolge, nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino, l'attività di governo e coordinamento degli impianti di smaltimento rifiuti urbani; le attività di gestione operativa degli impianti sono affidate alle **società di gestione**;
- i **Consorzi** svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei c.d. *servizi di bacino* (raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero; le attività di gestione operativa dei servizi sono affidate alle **società di gestione**;
- il Decreto legislativo 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato sulla G.U. del 12.03.2003, "*stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica*";
- il suddetto decreto all'Articolo 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica) prevede: "*Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*
 - a) *entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;*
 - b) *entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;*
 - c) *entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante*".
- l'articolo 7 dello stesso decreto prevede inoltre che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tuttavia tale obbligo non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente.
- l'articolo 16 "Sanzioni" prevede che "*Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997*", oggi art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, che recita: "*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza*

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."

- Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 con le D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004, D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005, DGR n. 61-6925 del 17/09/2007 è stato approvato ed integrato il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"; i rifiuti urbani biodegradabili (RUB) sono costituiti da rifiuti di alimenti, di giardini, di carta e cartone, di legno, di assorbenti e di tessili naturali che, degradandosi, in discarica producono biogas e percolato.
- Tale Programma individua le linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, le modalità di calcolo per individuare i RUB avviati in discarica ed alcune indicazioni sulle scelte impiantistiche. In particolare, per verificare la quantità di RUB pro capite smaltita in discarica nell'anno è stata utilizzata la correlazione esistente tra i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti urbani biodegradabili in essi contenuti.
- Al punto 2.5 del succitato programma viene stabilito che conferendo in discarica un quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato inferiore ai 280 kg/anno/pro capite, il quantitativo di RUB contenuto nel rifiuto indifferenziato risulta essere inferiore a 173 kg/anno pro capite (primo limite per il conferimento dei RUB in discarica); a queste condizioni, pertanto, il rifiuto urbano indifferenziato può essere conferito in discarica senza trattamento, usufruendo della deroga prevista dall'articolo 7 del D. Lgs. 36/2003;

CONSIDERATO CHE:

- Dal 27/03/2011 scorso la disciplina nazionale prevede il conferimento in discarica di RUB in quantità inferiore a 115 kg/anno pro capite;
- A tal fine, la Regione Piemonte con la DGR n. 8-2068 del 17 maggio 2011 ha provveduto ad integrare il programma regionale, indicando in 196 kg/procapite/anno il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato corrispondente all'obiettivo di 115 Kg/anno, oltre il quale scatta il divieto di conferimento di rifiuti urbani non trattati, prevedendo inoltre, che *"il calcolo per permettere il conferimento in discarica di rifiuti non trattati è da effettuarsi a livello di ATO"*.
- In considerazione delle scadenze temporali definite dalla norma vigente, la delibera stabilisce che si applichi il limite dei 280 kg/anno pro capite fino al 26 marzo 2011, mentre a partire dal 27 marzo 2011 si applichi il limite dei 196 kg/anno pro capite: ne consegue che per l'anno solare 2011 occorre ponderare i due limiti (280 kg/anno pro capite e 196 kg/anno pro capite) sulla base dei due periodi e che, pertanto, il limite per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato risulta essere di **216 kg/anno pro capite**.
- ATO-R sin dal 2010 ha avviato l'attività di monitoraggio sull'andamento produttivo del Rifiuto Urbano Residuo nei diversi bacini della Provincia di Torino e sul suo conferimento in discarica, al fine di ottenere una previsione quanto più attendibile possibile sulla produzione a fine anno 2011.
- Al fine di rispettare, a livello di ambito territoriale, il limite per il conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica, è necessario che ogni bacino di raccolta invii a pretrattamento o recupero un certo quantitativo di rifiuti indifferenziati; la **certificazione** relativamente al rispetto del limite per il conferimento compete all'**ATO-R**, come previsto dalla nota del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 0014963 del 30/06/2009.
- Il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani in Provincia di Torino si basa quasi esclusivamente sul conferimento in discarica, fino all'avvio nel 2013 del termovalorizzatore del Gerbido;
- Nel corso del 2011, ATO-R ha promosso una serie di incontri cui hanno partecipato i gestori e conferenti degli impianti di smaltimento dell'ambito e i Consorzi di Bacino, oltre alla Provincia di Torino, con lo scopo di definire per l'anno in corso criteri e modalità per la distribuzione tra i diversi conferenti della Provincia di Torino delle quote di Rifiuto Urbano Residuo da avviare a pretrattamento o al recupero prima del conferimento in discarica;
- In particolare, al fine di determinare per il 2011 il quantitativo minimo di rifiuto urbano indifferenziato da avviare a pretrattamento/recupero da parte di ciascun conferitore, è stata elaborata una metodologia di calcolo, che prevede le seguenti fasi:

1. determinazione della produzione pro-capite per singolo comune;
2. determinazione dello scostamento della produzione pro-capite rispetto alla soglia dei 216 kg/ab/anno a livello comunale;
3. determinazione delle tonnellate in esubero, a livello di ambito, quale sommatoria degli esuberi a livello comunale;
4. determinazione del quantitativo minimo di tonnellate da avviare a pretrattamento a livello di ambito ai fini dell'ammissibilità in discarica quale prodotto tra la popolazione e il quantitativo eccedente il limite di 216 Kg/ab/anno fissato dalla Regione Piemonte per l'anno 2011;
5. determinazione, a livello di singolo comune, del rapporto % tra le tonnellate in esubero rispetto alla soglia di 216 Kg/ab/anno e la sommatoria degli esuberi di tutti i comuni;
6. determinazione del quantitativo da pretrattare per singolo comune generato dall'applicazione del rapporto percentuale (di cui al punto 5) sul quantitativo minimo di tonnellate in esubero a livello di ambito (di cui al punto 4);
7. determinazione del quantitativo di rifiuto da pretrattare per ogni gestore quale sommatoria dei quantitativi da pretrattare dei comuni del territorio di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- Nell'ambito dell'attività di monitoraggio mensile, ATO-R ha stimato la produzione di rifiuto urbano residuo per l'anno 2011 sulla base dei dati di produzione rilevati nel periodo gennaio – giugno 2011, che a livello di ambito, in assenza di azioni che determinino un effetto immediato sul secondo semestre 2011 in termini di riduzione dei rifiuti e di aumento della raccolta differenziata dovrebbe attestarsi a circa **539.500 t**, comprensive quindi delle terre da spazzamento avviate al recupero e dei rifiuti urbani residui avviati al pretrattamento:

Conferitori	RUR 2011-stime [t]
ACEA	31.000
Bacino 16	47.000
TORINO 18	270.000
CADOS gestione ACSEL	23.000
CADOS gestione CIDIU	50.300
CCA gestione A.S.A.	22.000
CCA gestione SCS	18.200
CCS	16.500
CISA	20.000
COVAR 14	41.500
PROVINCIA DI TORINO	539.500

- Da fonte dati ISTAT, il numero di abitanti della Provincia di Torino al 31/12/2010 è pari a 2.303.244 e che pertanto, il quantitativo massimo di Rifiuti Urbani Indifferenziati smaltibili in discarica risulta essere per il 2011 pari a **497.500 tonnellate**:

$$(2.303.244 \text{ ab} * 216\text{kg/ab/anno})/1000 \text{ kg/t} = 497.500 \text{ t}$$

- Ne consegue che il quantitativo di rifiuto urbano residuo, sulla base delle stime di potenziale produzione, per il quale si dovrebbe ottenere una riduzione nel conferimento in discarica a livello di ambito territoriale ottimale per l'anno 2011 risulta essere pari a circa **42.000 tonnellate**:

$$539.500 \text{ t} - 497.500 \text{ t} = 42.000 \text{ t}$$

- Sulla base della metodologia di calcolo per l'ammissibilità dei RUR in discarica senza pretrattamento di cui sopra (che fa riferimento agli effettivi abitanti residenti in provincia di Torino e non tiene conto, come da disposizioni della DGR n. 69-2068 del 17.05.2011, dei 200.000 abitanti equivalenti in più assegnati alla Città di Torino con DGR n.61-6925 del 17.09.2007), nonchè di ulteriori valutazioni

previsionali di carattere tecnico, sono stati, determinati i seguenti Obiettivi massimi di smaltimento RUR in discarica per ciascun consorzio o sottobacino di raccolta:

	RUR 2010 [t]	RUR 2011-stime [t]	obiettivi di smaltimento RUR in discarica [t]
ACEA	33.261	31.000	29.900
Bacino 16	53.589	47.000	45.700
TORINO 18	281.899	270.000	237.500
CADOS gestione ACSEL	22.822	23.000	20.200
CADOS gestione CIDIU	44.480	50.300	49.800
CCA gestione A.S.A.	22.091	22.000	19.200
CCA gestione SCS	16.290	18.200	18.200
CCS	16.550	16.500	16.500
CISA	19.792	20.000	19.000
COVAR 14	40.817	41.500	41.500
PROVINCIA DI TORINO	551.592	539.500	497.500

- Ne consegue che per l'anno 2011 il sistema provinciale presenta una esigenza minima di riduzione degli smaltimenti dei RUR in discarica pari a 42.000 tonnellate che si deve distribuire tra i vari conferitori come da tabella che segue. Si sottolinea che per i Consorzi COVAR 14 e CCS e il sub-bacino SCS gli obiettivi di smaltimento dei RUR in discarica sono stati fissati in misura pari alla stima di produzione in quanto in tutti i Comuni facenti parte degli stessi non si registrano situazioni di superamento del limite di 216/ab/anno.

	quantitativi minimi di riduzione degli smaltimenti in discarica [t]
ACEA	1.100
Bacino 16	1.300
TORINO 18	32.500
CADOS gestione ACSEL	2.800
CADOS gestione CIDIU	500
CCA gestione A.S.A.	2.800
CCA gestione SCS	0
CCS	0
CISA	1.000
COVAR 14	0
PROVINCIA DI TORINO	42.000

- Al fine di conseguire per l'anno 2011, a livello di ambito territoriale, il rispetto del limite di 216 Kg/ab/anno dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica, nell'ottica della collaborazione e cooperazione tra i diversi bacini del territorio provinciale, è opportuno stipulare un Protocollo d'intesa, contenente precisi impegni delle parti al rispetto degli obiettivi di smaltimento RUR previsti nel presente documento;
- Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
 - ≠ perseguire il rispetto del limite di 216 Kg/ab/anno dei rifiuti urbani residui conferiti in discarica ;
 - ≠ definire per l'anno in corso criteri e modalità per fissare gli obiettivi di smaltimento di RUR in discarica per i singoli conferitori e distribuire tra di essi le quote minime di rifiuto urbano residuo da avviare a pretrattamento/recupero prima del conferimento in discarica.
 - ≠ prevedere un costante monitoraggio da parte di ATO -R mediante lo scambio continuo di dati ed informazioni tra i sottoscrittori del presente protocollo.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante della presente intesa e si intendono qui integralmente recepite.

Art. 1

Finalità e contenuti dell'intesa

Nel rispetto dei principi di cooperazione e di sinergia tra i diversi bacini del territorio provinciale e delle esigenze espresse in premessa, il presente Protocollo è finalizzato a:

- ✍ determinare precisi impegni delle parti al rispetto degli obiettivi di smaltimento RUR previsti nel presente documento, al fine di ottemperare al limite di 216 Kg/ab/anno dei rifiuti urbani residui conferiti in discarica ;
- ✍ definire per l'anno in corso criteri e modalità per fissare gli obiettivi di smaltimento di RUR in discarica per i singoli conferitori e distribuire tra di essi le quote minime di rifiuto urbano residuo da avviare a pretrattamento/recupero prima del conferimento in discarica.
- ✍ prevedere un costante monitoraggio da parte di ATO -R mediante lo scambio continuo di dati ed informazioni tra i sottoscrittori del presente protocollo.

Art. 2

Metodologia di calcolo per determinare il quantitativo minimo da avviare a pretrattamento/recupero

I soggetti sottoscrittori hanno convenuto la seguente metodologia di calcolo al fine di determinare il quantitativo minimo da avviare a pretrattamento/recupero da parte di ciascun con feritore per l'anno 2011:

1. determinazione della produzione pro-capite per singolo comune;
2. determinazione dello scostamento della produzione pro-capite rispetto alla soglia dei 216 kg/ab/anno a livello comunale;
3. determinazione delle tonnellate in esubero, a livello di ambito, quale sommatoria degli esuberi a livello comunale;
4. determinazione del quantitativo minimo di tonnellate da avviare a pretrattamento a livello di ambito ai fini dell'ammissibilità in discarica quale prodotto tra la popolazione e il quantitativo eccedente il limite di 216 Kg/ab/anno fissato dalla Regione Piemonte per l'anno 2011;
5. determinazione, a livello di singolo comune, del rapporto % tra le tonnellate in esubero rispetto alla soglia di 216 Kg/ab/anno e la sommatoria degli esuberi di tutti i comuni;
6. determinazione del quantitativo da pretrattare per singolo comune generato dall'applicazione del rapporto percentuale (di cui al punto 5) sul quantitativo minimo di tonnellate in esubero a livello di ambito (di cui al punto 4);
7. determinazione del quantitativo di rifiuto da pretrattare per ogni gestore quale sommatoria dei quantitativi da pretrattare dei comuni del territorio di riferimento.

Art. 3

Azioni dei soggetti sottoscrittori per garantire il rispetto dell'obiettivo massimo di smaltimento in discarica dei RUR

- I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa, ognuno per le proprie competenze, si impegnano ad individuare le azioni che consentano al sistema impiantistico dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino di rispettare, nel suo complesso, il quantitativo massimo di Rifiuti Urbani Indifferenziati smaltibili in discarica, che, per l'anno 2011, risulta essere indicativamente pari a **497.500 tonnellate**:

$$(2.303.244 \text{ ab} * 216\text{kg/ab/anno})/1000 \text{ kg/t} = 497.500 \text{ t}$$

- In particolare I Consorzi di bacino e le società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana dovranno, **tempestivamente**, adottare iniziative tendenti a:
 - ✍ aumento della riduzione della produzione dei rifiuti
 - ✍ aumento dell'efficacia della raccolta differenziata
 - ✍ avvio delle terre da spazzamento (Cod. C.E.R. 20 03 03) ad operazioni di recupero
 - ✍ invio ad impianti di pretrattamento del RUR, nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato A alla D.G.R. n. 69-2068 del 17 maggio 2011.

Art. 4

Impegni relativi al rispetto del quantitativo massimo di RUR da conferire in discarica per il 2011

I Consorzi e le Aziende di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Torino, unitamente, si impegnano per il 2011 al rispetto dei quantitativi massimi di RUR da conferire in discarica, riportati nello schema seguente:

	RUR 2010 [t]	RUR 2011-stime [t]	obiettivi di smaltimento RUR in discarica [t]
ACEA	33.261	31.000	29.900
Bacino 16	53.589	47.000	45.700
TORINO 18	281.899	270.000	237.500
CADOS gestione ACSEL	22.822	23.000	20.200
CADOS gestione CIDIU	44.480	50.300	49.800
CCA gestione A.S.A.	22.091	22.000	19.200
CCA gestione SCS	16.290	18.200	18.200
CCS	16.550	16.500	16.500
CISA	19.792	20.000	19.000
COVAR 14	40.817	41.500	41.500
PROVINCIA DI TORINO	551.592	539.500	497.500

Ne consegue che per l'anno 2011 il sistema provinciale presenta una esigenza minima di riduzione degli smaltimenti dei RUR in discarica pari a 42.000 tonnellate che si deve distribuire tra i vari conferitori nel seguente modo.

	quantitativi minimi di riduzione degli smaltimenti in discarica [t]
ACEA	1.100
Bacino 16	1.300
TORINO 18	32.500
CADOS gestione ACSEL	2.800
CADOS gestione CIDIU	500
CCA gestione A.S.A.	2.800
CCA gestione SCS	0
CCS	0
CISA	1.000
COVAR 14	0
PROVINCIA DI TORINO	42.000

Art. 5

Monitoraggio sugli impegni del Protocollo d'Intesa

Al fine di consentire un costante e puntuale monitoraggio dei conferimenti in discarica dei rifiuti urbani, l'adozione da parte di ATO-R e Provincia di Torino di eventuali provvedimenti volti a garantire il rispetto della normativa vigente e di rispondere a un generale principio di trasparenza, i gestori degli impianti di discarica ed i conferenti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a trasmettere mensilmente all'ATO-R, entro e non oltre il giorno 8 del mese successivo a quello di conferimento, tutte le informazioni utili a consentire un periodico monitoraggio dell'attuazione dei contenuti del presente protocollo ed in particolare:

- quantitativi di Rifiuto Urbano Residuo raccolti e avviati a smaltimento a ciascun impianto di discarica della Provincia;

☞ quantitativi di Rifiuto Urbano Residuo raccolti e avviati a recupero o a pretrattamento;
A partire dal mese di settembre e fino alla fine dell'anno 2011, entro il giorno 15 di ogni mese, verrà convocato da ATO-R un Tavolo tecnico per analizzare congiuntamente tra tutti i sottoscrittori l'andamento dei conferimenti in discarica, apportare tempestivamente eventuali correttivi agli obiettivi di cui al precedente art. 4 (in aumento o in diminuzione) e adottare le azioni conseguenti.
Delle risultanze del Tavolo tecnico verrà redatto, seduta stante, apposito verbale, notificato a tutti i sottoscrittori del protocollo tramite PEC o raccomandata A/R a firma del Presidente di ATO-R.

Art. 6

Conseguenze del mancato rispetto del quantitativo massimo di RUR ammissibile in discarica

Sulla base dell'attività di monitoraggio effettuato da ATO-R in merito ai conferimenti in discarica registrati fino al mese di ottobre, ATO-R comunicherà l'eventuale possibilità di rischi di superamento dei limiti di conferimento, conseguenti alla D.G.R. n. 69-2068 del 17 maggio, alla Provincia di Torino, in quanto soggetto cui compete la programmazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti, e ai soggetti gestori degli impianti di discarica per rifiuti urbani della provincia di Torino chiedendo di non superare il limite di smaltimento ammissibile dei RUR di cui all'art. 4.

In tal caso, ricordando che il calcolo per permettere il conferimento in discarica di rifiuti non trattati è da effettuarsi a livello di ATO, sarà facoltà della Provincia di Torino emettere provvedimenti di diffida a non proseguire il conferimento in discarica dei RUR nei confronti di quei Consorzi obbligatori per l'organizzazione delle attività di bacino (di cui alla L.R. 24/2002 art. 11) che nel proprio territorio presentino Comuni che superano il limite dei 216 kg/anno procapite, e in tutti i casi in cui i Consorzi o società di gestione non abbiano adottato iniziative sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi indicati al precedente art. 4 o loro successive modificazioni esplicitamente concordate.

I quantitativi di RUR che costituiscono l'esubero rispetto al quantitativo massimo ammissibile in discarica, dovranno essere necessariamente avviati, prima del conferimento in discarica, ad impianti di pretrattamento, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 69-2068 del 17 maggio 2011.

Rimangono impregiudicate tutte le facoltà attribuite dalla legge alla Provincia in materia di controllo, diffida e revoca di autorizzazioni agli impianti di smaltimento.

Art. 7

Principio di cooperazione

I sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa si impegnano a cooperare tra loro al fine di mettere reciprocamente a disposizione informazioni, soluzioni tecniche, nonché eventuali disponibilità in esubero su contratti con impianti di pretrattamento dei RUR o di recupero delle terre di spazzamento stradale.

Art. 8

Durata

Il presente Protocollo dura fino al 31 dicembre 2011.

Art. 9

Vincolatività dell'Intesa

Le parti si obbligano a rispettare il presente Protocollo d'Intesa in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso. Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 10

Presenza d'atto da parte della Provincia di Torino

Il presente protocollo sarà trasmesso alla Provincia di Torino per una formale presa d'atto dei contenuti da parte degli Uffici competenti.

Torino, li _____

L'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)
in persona di

CONSORZIO ACEA PINEROLESE
in persona di

CONSORZIO AMBIENTE DORA-SANGONE (CADOS)
in persona di

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA)
in persona di

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)
in persona di

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTALI (CISA)
in persona di

CONSORZIO COVAR 14
in persona di

CONSORZIO DI BACINO 18
in persona di

CONSORZIO DI BACINO 16
in persona di

ACSEL SPA
in persona di

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
in persona di

AMIAT SPA
in persona di

ARFORMA SPA
in persona di

ASA
in persona di

CIDIU SERVIZI SPA
in persona di

SCS SPA
in persona di

SETA SPA
in persona di

SIA srl
In persona di